

OGGETTO: VARIANTE al P.R.G.C. n. 56 – Adozione variante di livello comunale al PRGC – art. 63 sexies, comma 1, lett. c) della L.R. 5/2007.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

VISTO il vigente Piano Regolatore Generale Comunale approvato con D.P.G.R. n. 165/Urb. del 20.06.1972, nonché le successive Varianti, delle quali la Variante Generale n. 37 al PRGC, di adeguamento alla L.R. 52/1991 e ss.mm.ii., approvata con delibera del Consiglio comunale n. 84 del 09.11.2004, la cui esecutività è stata parzialmente confermata con Delibera della Giunta Regionale n. 3520 del 21.12.2004, pubblicata per estratto sul B.U.R. n. 4 del 26.01.2005; la Variante Generale n. 40 al PRGC, approvata con delibera del Consiglio comunale n. 27 del 24.03.2011 la cui esecutività è stata confermata con Delibera della Giunta Regionale n. 1400 del 22.07.2011 e pubblicata per estratto sul B.U.R. del 10.08.2011; e le successive Varianti approvate;

VISTA della proposta di variante puntuale pervenuta da BELLA ITALIA & EFA VILLAGE s.r.l. e acquisita agli atti in data 09/09/2019, prot. 32548, finalizzata a implementare l'offerta di attrezzature ricreative e sportive, integrando le norme di PRGC cui agli articoli 19 e 20;

CONSIDERATO che la variante proposta prevede modifiche normative delle NTA relativamente all'art. 19 PER ASSISTENZA, SANITÀ E BENESSERE, in cui nella sottozona "S4e: soggiorno per vacanza di turismo sociale" introduce "la destinazione d'uso comprende anche opere e attività sportive e ricreative" e all'art. 20 PER VERDE, SPORT, SPETTACOLI E RICREAZIONE-BOSCO dove nella sottozona "S5c: bosco" tra le destinazioni d'uso prevede la possibilità di realizzare opere per *campi sportivi a cielo aperto realizzati di terra inerbata*;

VISTA la specificità del settore in cui opera la Società GE.TUR. BELLA ITALIA & EFA VILLAGE s.r.l., caratterizzato dall'offerta di strutture dedicate in particolare al settore dell'assistenza, del turismo sociale e del tempo libero, oltre che al settore sportivo;

CONSIDERATA la possibile polifunzionalità delle strutture già presenti in area EFA in zona *Servizi S4e - per assistenza, sanità e benessere-soggiorno per vacanza di turismo sociale*, attraverso le quali è auspicabile un ulteriore motivo di allungamento della stagione turistica anche grazie alla fruizione della zona *Servizi S5c - per verde, sport, spettacoli e ricreazione*;

VISTA la disposizione del Sindaco e dell'Assessore all'Urbanistica prot. 34475 del 25/09/2019, con cui si è disposto l'avvio del procedimento per modificare le norme di PRGC delle zone S4e e S5c, al fine di consentire lo sviluppo delle attività turistico ricettive e attrattive presenti nella città di Lignano Sabbiadoro;

VISTI gli elaborati di Variante predisposti dall'arch. Fabio Saccon iscritto con il n. 1125 all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Udine, avente studio presso ARCHIUR Srl, conformemente a quanto indicato dall'art. 63 sexies della L.R. 5/2007, composti da un fascicolo contenente:

- A. Relazione
- B. Modifiche
- C. Carte di analisi
- D. Piano Regolatore Generale Comunale

e gli elaborati redatti dal dott. Pianif. Terr. Gabriele Velcich, iscritto con il n. 1697 all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Udine:

- V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica) Verifica di assoggettabilità
- Esclusione della verifica della significatività di incidenza su ZSC/SIC/ZPS

VISTO l'elaborato "Obiettivi, Strategie" della Variante Generale n. 40, che all'art. 8, tra gli obiettivi prevede l'*"Ampliamento di offerta turistica, specie per verde, sport, spettacoli e ricreazione (...), e tra le strategie indica la "costituzione di servizi ed attrezzature turistiche alternative o complementari alla spiaggia"*;

CONSIDERATO che la Variante di cui all'oggetto ha carattere solamente normativo, che la stessa rientra tra quelle definite dall'art. 63 sexies (*disposizioni per le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici*) della L.R. 5/2007, rispetta gli "obiettivi e strategie" del vigente strumento urbanistico comunale, rientra nella fattispecie nel comma 1, lettera c), del succitato articolo, "*le modifiche alle norme di attuazione, ..., senza incrementi dell'indice di edificabilità territoriale e fondiaria e del rapporto di copertura*", e che i contenuti e la procedura di approvazione delle varianti non sostanziali sono definiti dallo stesso articolo 63 sexies della sopracitata Legge Regionale;

VISTA l'asseverazione dal progettista della proposta di Variante con la quale si dichiara che la variante rispetta le fattispecie di cui al comma 1 dell'articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007 e s.m.i.;

DATO ATTO che l'area di intervento della Variante interessa beni e località sottoposti a vincolo paesaggistico, di cui alla Parte III del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., e non interessa complessi storici monumentali e archeologici sottoposti al vincolo della Parte II del decreto medesimo, come dichiarato dalla progettista della proposta di Variante;

VISTO il Piano Paesaggistico Regionale approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 111 del 24/04/2018 dove all'art. 58 delle NTA (disposizioni di salvaguardia) "*...non sono consentiti sui beni paesaggistici di cui al Titolo II, Capo II e Capo III, interventi in contrasto con le prescrizioni d'uso del PPR medesimo*";

CONSIDERATO che ai sensi della lett. a) comma 4 dell'art. 63 sexies della L.R. 5/2007, prima dell'approvazione della variante il Comune, informa la competente struttura del Ministero al fine di acquisire le eventuali valutazioni e determinazioni in relazione a località sottoposte a vincolo paesaggistico, di cui alla Parte III del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 06.02.2020 è stato disposto l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di Incidenza ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e individuazione dei soggetti competenti della variante al P.R.G.C. n. 56;

DATO ATTO che la Variante in oggetto non comporta incidenze significative sui Siti Natura 2000 presenti nel territorio del Comune di Lignano Sabbiadoro, come certificato dalla verifica della significatività di incidenza allegata alla proposta di Variante;

DATO ATTO che la Variante non interessa immobili appartenenti al demanio dello Stato;

PRESO ATTO dell'asseverazione della non necessità del parere geologico prodotta dal progettista della proposta di Variante, essendo che in sede di PRGC - variante 37 è stato reso il parere di Direzione regionale dell'ambiente, Servizio geologico, n. 53/03 d. 3 10 2003;

VISTA l'istruttoria redatta dall'ufficio Urbanistica in data 11/11/2019;

DATO ATTO che la proposta è stata sottoposta all'attenzione della Commissione Urbanistica in data 28/01/2020, e ha ottenuto parere favorevole;

VISTO lo Statuto Comunale in vigore;

VISTA la L. n. 1150/1942 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 5/2007 e ss.mm.ii.;

VISTO la L.R. n. 16/2008;

VISTA la L.R. n. 19/2009 e ss.mm.ii.;

VISTO il P.P.R. approvato con D.P.Regione n. 111/2018;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

SI PROPONE

- di adottare la Variante 56 al PRGC, di livello comunale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 63 sexies (*disposizioni per le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici*) della L.R. 5/2007 e s.m.i.;

- di riconoscere quali elementi costitutivi della Variante in argomento e quale parte integrante del presente atto gli elaborati citati in premessa a firma dell'arch. Fabio Saccon, iscritto all'Ordine degli A.P.P.C. della Provincia di Udine al n. 1125;
- di dare atto che la suddetta Variante per la sua approvazione dovrà seguire le procedure disciplinate dall'art. 63 sexies della L.R. 5/2007 concernenti le disposizioni per le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici;
- di dare atto che la suddetta Variante prima dell'approvazione dovrà positivamente concludere la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, avviata con delibera di Giunta Comunale n. 29 del 06.02.2020;
- di incaricare i Responsabili degli Uffici competenti di sovrintendere all'espletamento delle procedure necessarie all'approvazione della presente Variante, oltre che al compimento di ogni atto connesso e conseguente.
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del decreto Legislativo 18.08.2000, n.267 e dell'art. 1 comma 19 della L.R. n.21/2003.

Vista la suesposta proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi del co. 1, art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Lignano Sabbiadoro, 12.02.2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
URBANISTICA — EDILIZIA PRIVATA
arch. Cristina Driusso

documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs..82/2005